

Infortuni sul lavoro

l'azione di regresso nell'assicurazione

In alcuni casi l'INAIL può agire giudizialmente contro il datore di lavoro riconosciuto penalmente responsabile.

Ing. Marco Strinna – Avv. Giancarlo Pilleri

La vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui il D.Lgs. 81/08 è la più recente espressione in un *corpus* unico, ha come obiettivo finale la tutela dell'incolumità del lavoratore, attraverso l'analisi e la prevenzione delle situazioni di pericolo al quale lo stesso rimane esposto durante la propria attività.

La stessa normativa prevede anche un nutrito sistema di responsabilità, sia sotto il profilo civilistico che penalistico, a carico dei soggetti chiamati a controllare gli opportuni adempimenti ed a sorvegliare la condotta dei lavoratori. Come noto – specie agli addetti ai lavori – non basta svolgere correttamente le fasi di formazione ed informazione dei lavoratori in materia di sicurezza, ma è altresì necessario sovrintenderne l'effettiva applicazione durante le fasi della lavorazione. Sul punto è intervenuta recentemente anche la Suprema Corte, con la sentenza n. 2512 del 4 febbraio 2013, ove ha ribadito la responsabilità del datore di lavoro che aveva sì correttamente consegnato i DPI ai propri operai, ma non aveva posto concreto rimedio all'imprudenza degli stessi, che abitualmente non li adoperavano, procurandosi così un grave infortunio. Analizziamo però l'eventualità in cui si sia purtroppo già verificato l'evento lesivo, e il titolare del rapporto di lavoro si trovi così esposto alle legittime richieste risarcitorie da parte del lavoratore infortunato. Tali richieste possono ormai raggiungere importi davvero considerevoli, pregiudicando in alcuni casi la stessa solidità economica aziendale.

È necessario evidenziare come sia diffusa, tra



Si analizza qui un argomento solo in apparenza prettamente giuridico, ma che in realtà riguarda in primis le aziende e il mondo della sicurezza in campo lavorativo. Richiameremo in sintesi il sistema di responsabilità per danni in caso di infortuni sul lavoro, evidenziando i casi di intervento dell'Inail, ma anche la possibilità di una sua azione di regresso contro il datore di lavoro.

In un prossimo articolo a cura degli stessi autori, verrà analizzata la correlazione tra le assicurazioni private e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



molti datori di lavoro, l'erronea (come vedremo tra poco) convinzione che in simili eventualità sia sempre possibile confidare nell'intervento della propria compagnia assicurativa (per quelli che abbiano sottoscritto polizze apposite) o più spesso dell'INAIL, a copertura integrale della propria esposizione finanziaria derivante dal risarcimento richiesto.

Nel rimandare ad altro intervento il necessario approfondimento in materia assicurativa privata, è opportuno soffermarci ora sulle particolarità dell'intervento dell'INAIL in caso di sinistro occorso al lavoratore nel corso delle proprie mansioni.

Il nostro ordinamento ha infatti previsto, sulla scorta dei fondamentali precetti costituzionali, un sistema assai garantistico in materia di risarcimento dell'infortunio occorso al lavoratore: l'epicentro di tale sistema è stato la stessa creazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro

gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che interviene in base alla sola "occasione di lavoro", ossia qualora il sinistro sia riconducibile all'attività lavorativa dell'infortunato.

Il primo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, recita testualmente: *"L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro"*. Tale ampia previsione – peraltro oggetto negli anni di numerose interpretazioni, in merito all'inclusione o meno di specifiche categorie di "danno non patrimoniale" – incontra in realtà un importante limite già nel medesimo art. 10 del T.U. DPR n.1124/1965, al comma seguente: *"Nonostante l'assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato"*.

Qualora venga dimostrato il rilievo penale della condotta del datore di lavoro, in relazione causale con l'infortunio occorso al lavoratore, l'INAIL potrebbe agire contro di lui in via di regresso, per ottenere a sua volta il risarcimento di quanto già erogato al lavoratore infortunato.

Questo è un aspetto focale della problematica in esame, che dovrebbe far riflettere più di un datore di lavoro sulla entità della propria responsabilità economica: qualora infatti venga dimostrato il rilievo penale della condotta del datore di lavoro, in relazione causale con l'infortunio occorso al lavoratore, lo stesso datore rimarrebbe

Finalmente i container interamente certificati REI 120!

DENIOS

Container antincendio DENIOS: sicurezza e affidabilità

EFB e BMC due container, un unico elevato standard di sicurezza

- Precisione tedesca e flessibilità italiana
- Allestimenti standard o su misura adatti ad ogni esigenza
- Tante soluzioni un unico partner
- L'esperienza dello specialista leader in Italia e in Europa

Il vostro partner per l'ambiente



L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

L'Inail nasce nel lontano marzo 1933, dall'unificazione della Cassa nazionale infortuni e delle Casse private di assicurazione e nel corso degli anni vede ampliarsi il proprio raggio d'azione: sia aumentando la casistica di infortuni coperti, sia includendo tra i propri compiti l'attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare re nei confronti delle imprese artigiane e delle imprese piccole e medie. L'assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle attività che la legge italiana riconosce come rischiose, e la sua copertura opera a prescindere dall'individuazione di responsabilità del datore di lavoro: anzi, proprio l'esonero dello stesso datore è stato tradizionalmente individuato come punto cardine del sistema assicurativo, come specificato dall'art. 10 del T.U. D.P.R. n. 1124/1965.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

be soggetto alla responsabilità civile in materia di risarcimento del danno. Ciò significa che qualora l'INAIL fosse tenuto a risarcire i danni patiti dal lavoratore, lo stesso INAIL potrebbe agire contro il datore in via di regresso, per ottenere a sua volta da costui il risarcimento di quanto già erogato al lavoratore infortunato.

Tale fattispecie trova applicazione sia quando il datore di lavoro operi direttamente, sia quando si avvalga della collaborazione di soggetti incaricati di vigilare in merito: è lo stesso art. 10 del sopra richiamato T.U. a precisarlo nel terzo comma, ove testualmente prevede che *“Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro*

quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile”.

Recentemente la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ha ulteriormente precisato i termini della questione, occupandosi di una fattispecie particolare: se la condanna del legale rappresentante di una società possa aprire le porte ad una azione di regresso dell'Inail verso la società, anche qualora quest'ultima non abbia preso parte al relativo procedimento penale. Così la Suprema Corte: *“La speciale azione di regresso spettante all'Inail ai sensi degli artt. 10 e 11 DPR n. 1124/1965, esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta, non comporta che il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso debba necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale)”* (Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 20724 del 10/09/13).

In conclusione, è opportuno sottolineare come il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – a partire da quelle contenute nel D.Lgs. 81/08 - assuma sempre più un ruolo cruciale nell'esercizio dell'attività aziendale: una maggiore attenzione comporterebbe in primis la riduzione del numero e della gravità degli incidenti sul lavoro, ma permetterebbe anche al datore di lavoro di non vedere esposto il proprio patrimonio – o quello della società - a sempre più probabili azioni di regresso da parte dell'INAIL, qualora venga chiamata a soddisfare le legittime pretese economiche del lavoratore infortunato. ■

